

TESTO DEFINITIVO

Di seguito viene riportato l'accordo precedentemente sottoscritto con le controparti con le modifiche richieste dalla Commissione di Garanzia, nell'audizione del 7 settembre 2004. (le parti modificate nel testo dell'accordo, risultano evidenziate in grassetto).

REGOLAMENTAZIONE DEL DIRITTO DI SCIOPERO IN APPLICAZIONE DELLA LEGGE 12/6/1990 N. 146 E DELLA LEGGE 11/4/2000 N. 83, PER I LAVORATORI DELLE IMPRESE FORNITRICI DI SERVIZI AD AZIENDE OPERANTI NEL SETTORE DELL'INDOTTO FERROVIARIO E DEI TRASPORTI

Art. 1 - Prestazioni indispensabili

Si considerano prestazioni indispensabili ai sensi della legge 12.6.1990. n.146 e delle successive modifiche ed integrazioni intervenute con la legge 11.4.2000, n. 83, quelle relative a:

A. Pulizia vetture ferroviarie e prestazioni connesse

- Rifornitura acqua, rifornimento accessori igienici e pulizia delle ritirate tra cui **vuotatura dei reflui dai serbatoi delle ritirate chimiche con sistema a ciclo chiuso secondo la normale cadenza (il 50% dei servizi effettivamente utilizzabili con priorità ai servizi per disabili)**;
- Raccolta oggetti pericolosi (come ad esempio bottiglie di vetro), ed eliminazione condizioni di scivolamento;
- Raccolta siringhe;
- Deposito delle immondizie raccolte nei luoghi previsti all'interno degli impianti ferroviari;
- Pulizia vetri frontali dei locomotori in servizio ed eventuali interventi su chiamata per i treni in transito;
- Aggancio e sgancio mantici di intercomunicazione;
- Sostituzione batterie delle vetture in servizio.
- **Pulizia grossolana (bottiglie di plastica, lattine, giornali e riviste) una volta negli scioperi di 48 ore;**

B. Pulizia impianti e locali

- Servizi igienici aperti al pubblico (negli impianti ove esistano più servizi igienici, quelli da garantire saranno individuati su indicazione del titolare della stazione), con **rimozione di materiali e liquidi che possano limitare la sicurezza dei viaggiatori**;
- Locali adibiti a pronto soccorso ed infermerie;

C. Passaggi a Livello

- **Esclusivamente per questa tipologia di servizio, al fine di contribuire a migliori condizioni di sicurezza nella circolazione dei treni viene garantita la normale fascia di prestazione nella custodia dei passaggi a livello.**

L'onere a carico dell'impresa viene stabilito nel versamento di un corrispettivo pari a 5 giornate lavorative dei lavoratori previsti in turnazione in ogni giornata di sciopero per detto servizio, da versare al fondo INPS o ad altro fondo identificato dalle parti in specifica intesa

Art. 2 - Minimi di servizio

Le prestazioni indispensabili di cui all'art. 1, saranno assicurate attraverso l'impiego di un contingente minimo di personale addetto.

Al fine di garantire la sicurezza della circolazione, ove esistano problemi, sarà mantenuto in servizio il personale strettamente necessario.

Sia il contingente minimo, sia il personale addetto alla sicurezza, sia gli eventuali presidi di pronto intervento saranno determinati, di volta in volta, fra imprese ed organizzazioni sindacali in sede aziendale, in relazione alle specifiche esigenze operative, alla tipologia dei servizi prestati, alle dimensioni degli impianti ed alla durata degli scioperi.

Art. 3 - Modalità di esercizio del diritto di sciopero

La proclamazione di ogni sciopero, è comunicata per iscritto all'azienda con un preavviso minimo non inferiore a 10 giorni e con l'indicazione della data nonché dell'ora di inizio e cessazione dell'astensione dal lavoro.

Per gli scioperi a livello nazionale, la comunicazione alle singole imprese verrà effettuata direttamente dalle controparti FISE/AGENS.

Tra l'effettuazione di un'astensione dal lavoro e la proclamazione di quella successiva, anche riferita alla medesima vertenza e anche se proclamata da OO.SS. diverse, deve essere assicurato in intervallo minimo di 3 giorni di calendario.

Art. 4 - Durata

- Il primo sciopero per ogni tipo di vertenza, non può superare la durata di mezzo turno per ogni turno;
- Il secondo sciopero relativo alla stessa vertenza, non può superare la durata di un turno per ogni turno (24 ore complete);
- Le ulteriori astensioni dal lavoro, successive al secondo, non possono superare la durata di 48 ore consecutive.

**Art. 5 - Criteri per l'individuazione dei lavoratori da assegnare
allo svolgimento delle prestazioni indispensabili**

Il personale necessario all'espletamento delle prestazioni indispensabili sopraindicate, si intende per ciascun turno di lavoro nel quale i servizi stessi sono inseriti e per figure omogenee; in ogni caso i lavoratori a riposo a scorrimento o in ferie programmate non sono inseriti all'interno del piano delle prestazioni indispensabili, qualora l'astensione dal lavoro coincida con tali giorni. Tali lavoratori saranno i primi, se in servizio, ad essere inseriti alla successiva astensione, secondo i criteri di rotazione sotto riportati:

1. Ordine alfabetico (a partire dalla lettera a), per categorie omogenee di lavoratori idonei a svolgere i compiti e le mansioni inerenti le prestazioni indispensabili da erogare nell'ambito della presenza lavorativa prevista nel ciclo di turnazioni;
2. I preposti o loro sostituti, provvederanno ad affiggere l'elenco del personale ordinato secondo i criteri sopra esposti, almeno 3 giorni di calendario prima dell'inizio dell'agitazione sindacale, indicando i nominativi del personale da assegnare alla copertura delle prestazioni indispensabili. Sarà data contestuale comunicazione scritta ai singoli lavoratori e per conoscenza alle OO.SS. firmatarie del presente accordo che hanno indetto l'astensione dal lavoro.
3. Qualora alla data dell'agitazione i lavoratori indicati risulteranno assenti per malattia o infortunio, si procederà a chiamare i dipendenti immediatamente successivi, dandone tempestiva comunicazione agli interessati ed alle OO.SS.

Art. 6 - Revoca dello sciopero proclamato

1. Al fine di consentire alle aziende di fornire all'utenza le informazioni di cui all'art. 2, comma 6, legge 146/90, la revoca delle azioni di sciopero proclamate deve avvenire, tramite comunicazione via fax, con almeno 5 giorni di anticipo rispetto alla data prevista per l'inizio dell'azione di sciopero.
2. Al fine di evitare il pregiudizio dei diritti degli utenti derivante dall'abuso di proclamazione non seguite da scioperi (c.d. "effetto annuncio"), revoche più ravvicinate sono giustificate soltanto a seguito di un invito della Commissione di Garanzia o della Pubblica Autorità, ovvero, in esito a tale invito, dal raggiungimento di un accordo tra le parti. Le procedure di raffreddamento definite contrattualmente dovranno tenere conto dei tempi previsti dal presente accordo.
3. La sospensione della protesta implica, nel caso di riproposizione, la automatica riproclamazione nel rispetto dei termini di preavviso e di quant'altro previsto nell'accordo alla stregua di un nuovo sciopero.

Art. 7 - Franchigie

I periodi di franchigia, nei quali non potranno essere effettuati scioperi, sono i seguenti:

- dal 18 dicembre al 7 gennaio;
- dal giovedì precedente la Pasqua fino al giovedì successivo;
- dal 24 aprile al 2 maggio;
- dal 27 giugno a 4 luglio;
- dal 27 luglio al 3 settembre;
- dal 30 ottobre al 5 novembre;
- dal terzo giorno precedente al terzo giorno successivo le consultazioni elettorali politiche nazionali, europee, referendarie nazionali, nonché le consultazioni elettorali regionali e amministrative che riguardino un insieme di regioni, province e comuni, con popolazione complessiva superiore al 20% della popolazione nazionale sulla base dei dati che saranno richiesti dall'Osservatorio degli scioperi del Ministero dei Trasporti e della Navigazione al Ministero competente e messi a disposizione delle parti;
- dal giorno precedente al giorno successivo le elezioni politiche suppletive, o le elezioni regionali ed amministrative parziali, non rientranti al punto precedente, limitatamente al traffico ferroviario locale.

Il giorno parziale e quello finale dei periodi suindicati sono compresi nella franchigia.

Nei periodi di franchigia l'azienda si asterrà dall'intraprendere iniziative atte a turbare il normale funzionamento delle relazioni industriali.

Art. 8 - Sospensione dello sciopero

Gli scioperi di qualsiasi genere, proclamati od in corso di effettuazione sono immediatamente sospesi in caso di avvenimenti di particolare gravità o di calamità naturali o di stato di emergenza dichiarato.

Art. 9 - Accompagnamento notte e ristorazione ferroviaria

In riferimento ai comparti Accompagnamento Notte e Ristorazione Ferroviaria compresi nel CCNL 24 aprile 2001, le parti concordano le seguenti integrazioni relative alle modalità, alla durata, alle franchigie ed alle prestazioni indispensabili.

In questi comparti si applicano le norme relative alla modalità di esercizio del diritto di sciopero (Art. 3), alla durata (Art. 4), alle franchigie (Art. 7), alle prestazioni nel rispetto delle seguenti modalità:

Prestazioni indispensabili:

Deve essere assicurata la distribuzione di acqua sui treni a lunga percorrenza.

Modalità, Durata e Franchigie:

Art. 3 e Art. 7 con le stesse condizioni sopra riportate;

Art. 4 con la presente articolazione:

Personale Sedentario

- Stessa articolazione dell'art. 4

Personale Viaggiante

- Il primo sciopero per ogni tipo di vertenza, non può superare, un numero di ore pari alla giornata di prestazione (orario contrattuale / 7)
- Le ulteriori astensioni non possono superare la durata dell'intero servizio previsto in turno.

Le imprese comunque decurteranno, ad ogni singolo lavoratore che abbia aderito allo sciopero, un corrispettivo economico massimo pari al numero di ore relativo all'astensione del lavoro programmata ed effettuata.

A tale scopo le parti, in sede locale, sono impegnate ad individuare opportune soluzioni per garantire la risoluzione sopra esposta.

Art. 10 - Procedure di raffreddamento e di conciliazione

A. Ambito di applicazione

In ogni caso l'attivazione della procedura di cui al presente articolo, la partecipazione alla stessa e la sottoscrizione dei relativi verbali, non producono alcun effetto ai fini della titolarità negoziale delle organizzazioni sindacali partecipanti alle procedure stesse.

B. Divieto di azioni unilaterali

Durante le procedure di cui al presente articolo, le parti eviteranno di porre in essere azioni unilaterali e le aziende sospenderanno, per la medesima durata, l'applicazione degli eventuali atti unilaterali recenti o delle manifestazioni di intenti che hanno dato luogo alla vertenza.

C. Prima fase della procedura

1. Il soggetto collettivo che intende promuovere una astensione, prima della proclamazione della stessa, deve avanzare richiesta di incontro all'ente

gestore del servizio o all'azienda specificando, per iscritto, i motivi per i quali intende proclamare lo sciopero e l'oggetto della rivendicazione, eventualmente proponendo di concordare forme di azione sindacale dalle quali non derivino conseguenze in ordine alla tutela dei diritti costituzionalmente tutelati degli utenti. Le motivazioni contenute nella comunicazione dovranno essere uguali a quelle dell'eventuale proclamazione dello sciopero.

2. Entro 3 giorni (con esclusione dei festivi) dal ricevimento della predetta comunicazione, la controparte datoriale (aziendale o nazionale) informa per iscritto il soggetto richiedente della data e del luogo in cui si terrà l'incontro di esperimento delle procedure di raffreddamento. In ogni caso l'incontro deve tenersi entro gli 8 giorni (con esclusione dei festivi) successivi al ricevimento della richiesta sindacale da parte dell'azienda, altrimenti la procedura si considera comunque esaurita.
3. L'omessa convocazione da parte dell'ente o dell'azienda o il rifiuto di partecipare all'incontro da parte del soggetto sindacale che lo abbia richiesto, nonché il comportamento delle parti durante l'esperimento delle procedure potranno essere oggetto di valutazione da parte della Commissione ai sensi dell'art. 13 lett. C), d),h), i), m) della legge n. 146/90, come modificata dalla legge n. 83/2000.

D. Seconda fase della procedura

A seguito dell'esaurimento con esito negativo della prima fase della procedura, di cui alla lettera c), le parti esperiscono un tentativo di conciliazione:

- a) Nella sede negoziale di di livello superiore concordata tra le parti, ove il tentativo di conciliazione si esaurisce nei termini convenuti dalle parti medesime;
- b) In alternativa, e in difetto dell'accordo di cui al punto (a) nella sede amministrativa prevista dall'art. 2, comma 2 della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000; la convocazione deve avvenire in tal caso entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta avanzata da una delle due parti, e il tentativo di conciliazione deve in ogni caso esaurirsi entro 10 giorni dalla richiesta.

- E. Il soggetto sindacale è tenuto, prima o contestualmente alla proclamazione di sciopero, a comunicare alla Commissione, per iscritto, l'esito delle procedure e a precisare le motivazioni del loro eventuale fallimento.

Art. 11 - Ripetizione delle procedure

Nell'ambito della stessa vertenza, per le azioni di sciopero successive alla prima, le procedure di raffreddamento e di conciliazione devono essere

ripetute nel solo caso in cui siano trascorsi più di 90 giorni dall'effettuazione della precedente azione di sciopero, esclusi i periodi di franchigia.